



COMUNE DI STABIO
MUNICIPIO

Stabio, 24 febbraio 2026

Al
CONSIGLIO COMUNALE
di
S t a b i o

Risoluzione municipale no. 841 del 23 febbraio 2026

Per esame alla Commissione delle petizioni

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 07/2026

Chiedente la modifica di alcuni articoli nel Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Stabio

**Onorevole signora Presidente,
Onorevoli signore e signori Consiglieri comunali,**

Con il presente messaggio municipale, il Municipio propone un settimo pacchetto di modifiche al Regolamento organico dei dipendenti (ROD) del Comune di Stabio riguardante alcuni congedi, l'aumento delle ore straordinarie da poter riportare l'anno successivo, l'adeguamento delle classi di stipendio rispetto alle formazioni conseguite e l'aggiornamento di alcune funzioni presenti nell'organico.

1. Premessa

Con il settimo pacchetto di modifiche al Regolamento organico dei dipendenti (ROD), il Municipio intende recepire le recenti disposizioni federali relative congedo maternità e al congedo per genitore superstite, estendere il congedo per assistenza ai familiari anche ai figli, aumentare le ore straordinarie da poter recuperare l'anno successivo, valorizzare i nuovi percorsi formativi utili alla definizione delle classi di stipendio e migliorare l'attrattività di alcune funzioni legate a formazioni specifiche.

2. Scopo del progetto

Le revisioni riguardano in particolare il congedo di maternità e prevedono, inoltre, l'introduzione di un nuovo articolo relativo al congedo per il genitore superstite, al fine di allineare il ROD alle normative federali vigenti, quali la Legge federale sull'indennità di perdita di guadagno (LIPG) e alla conseguente modifica del Codice delle obbligazioni (CO).

È inoltre prevista una modifica dell'articolo 50 ROD per permettere un congedo di assistenza anche per i figli di età superiore ai 15 anni, in modo tale da migliorare ulteriormente la conciliabilità famiglia-lavoro.

L'Esecutivo comunale, sempre in termini di favorire i rapporti tra vita privata e professionale, chiede di aumentare le ore straordinarie da poter recuperare l'anno successivo, rispetto al periodo in cui sono state maturate.

Nel corso dell'ultimo anno, il Municipio ha pubblicato diversi concorsi per sostituire il personale dimissionario o andato in pensione, riscontrando tuttavia difficoltà nell'attrarre candidati con un livello di formazione superiore. I profili più qualificati, sia per esperienza sia per percorso formativo, hanno spesso ritirato la propria candidatura durante la procedura di selezione. Inoltre, alcuni dipendenti comunali si trovano in classi di stipendio inferiori rispetto al loro livello di formazione.

Per ovviare a questa situazione, si propone di rivedere la struttura salariale, aggiungendo nuove funzioni alle classi di stipendio ed elevando alcune funzioni a una classe superiore.

L'obiettivo è riconoscere la stessa classe di stipendio per la stessa formazione conseguita.

3. Modifiche riguardanti i congedi

Negli scorsi anni è entrata in vigore la modifica della Legge federale sull'indennità di perdita di guadagno (LIPG) concernente il prolungamento del diritto all'indennità di maternità fino a un massimo di 56 giorni: le madri il/la cui figlio/a deve rimanere in ospedale per almeno due settimane subito dopo il parto hanno diritto più a lungo all'indennità di maternità. Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, il legislatore federale ha conseguentemente adeguato anche il congedo di maternità del Codice delle obbligazioni (CO), allineandolo alla LIPG e modificato quindi l'art. 329f CO1 (FF 2019 137).

Si segnala che il Cantone ha già allineato la Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) in tal senso. L'Esecutivo comunale chiede pertanto di adeguare il congedo di maternità previsto dal ROD alla modifica del prolungamento del diritto all'indennità di maternità: viene introdotto un nuovo cpv. 1 bis all'art. 51, che riprende in toto il nuovo articolo del Codice delle obbligazioni (art. 329f cpv. 2 CO) che estende il congedo di maternità, in maniera equivalente al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità, in caso di degenza ospedaliera del neonato. Le condizioni per il diritto al prolungamento del congedo di maternità sono definite dalla LIPG, segnatamente nell'art. 16c cpv. 3 LIPG.

Il nuovo capoverso è messo in evidenza in neretto.

Attuale Art. 51 Congedo maternità ed adozione	Proposto in adozione Art. 51 cpv. 1^{bis} Congedo maternità ed adozione
1. In caso di maternità, la dipendente ha diritto ad un congedo pagato di 18 settimane, di cui almeno 16 dopo il parto. 2. In caso di adozione di bambini minorenni estranei alla famiglia il dipendente ha diritto ad un congedo pagato fino ad un massimo di 18 settimane. 3. In caso di adozione e maternità, il Municipio può concedere al dipendente un congedo, totale o parziale, non pagato per un massimo di 12 mesi.	[...] 1^{bis}. In caso di degenza ospedaliera di almeno 2 settimane del neonato, il congedo di maternità è prolungato in misura equivalente al prolungamento del versamento dell'indennità di maternità. [...]

Il 1. gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo art. 329g bis del Codice delle obbligazioni (CO), che disciplina il congedo per l'altro genitore in caso di morte della madre il giorno del parto o nelle 16 settimane successive. Questo congedo non è previsto nell'attuale ordinamento giuridico comunale.

Si segnala che il Cantone ha già allineato la LORD in tal senso. Con questa modifica normativa il Municipio intende pertanto adeguare il ROD alle disposizioni federali con l'introduzione di una specifica disposizione a tutela del/la neonato/a.

È necessario quindi aggiungere un articolo che disciplina il congedo per il genitore superstite in caso di decesso della madre il giorno del parto o nelle 16 settimane successive.

Il nuovo articolo è messo in evidenza in neretto.

Attuale	Proposto in adozione Art. 51a Congedo per genitore superstite
-	Art. 51a 1. Se la madre muore il giorno del parto o nelle 16 settimane successive, l'altro genitore ha diritto a un congedo di 16 settimane. 2. Il genitore superstite ha diritto al congedo, solamente se il rapporto di filiazione sussiste al momento del decesso o è stabilito nelle 16 settimane successive. 3. In caso di degenza ospedaliera del neonato, secondo l'art. 51 cpv. 1^{bis}, il congedo di cui al cpv. 1 è prolungato in misura equivalente alla durata della degenza ospedaliera, ma al massimo di otto settimane.

Per permettere di migliorare la conciliabilità famiglia-lavoro, si ritiene necessario apportare una modifica puntuale all'art. 50 cpv. 1 lett. k, relativo ai congedi retribuiti. Si prevede l'introduzione di un congedo di assistenza per i genitori con figli di età superiore ai 15 anni, in caso di problemi puntuali di salute.

La modifica proposta è messa in evidenza in neretto:

Attuale Art. 50 cpv. 1 lettera k Congedi pagati	Proposto in adozione Art. 50 cpv. 1 lettera k Congedi pagati
1. Il dipendente ha diritto ai seguenti congedi pagati: [...] k) massimo 3 giorni lavorativi per evento per assistenza ai familiari (coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori, sorelle, fratelli, suoceri) con problemi di salute previa presentazione di un certificato medico attestante la necessità di assistenza. Limite massimo di 10 giorni all'anno. [...]	1. Il dipendente ha diritto ai seguenti congedi pagati: [...] k) massimo 3 giorni lavorativi per evento per assistenza ai familiari (coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori, figli , sorelle, fratelli, suoceri) con problemi di salute previa presentazione di un certificato medico attestante la necessità di assistenza. Limite massimo di 10 giorni all'anno. [...]

4. Art. 25 Classifica delle funzioni

Il Municipio propone l'introduzione di due nuove figure professionali:

- Operaio specialista (classe 4)

Con questa denominazione si intendono, ad esempio, le funzioni di controllore, capo muratore, maestro giardiniere, maestro idraulico o maestro elettricista. I dipendenti comunali che assumeranno tali incarichi dovranno possedere una formazione professionale superiore che consenta di svolgere ruoli specialistici e con responsabilità gestionali.

Il proseguimento della formazione può avvenire mediante il conseguimento di un Attestato professionale federale (APF), che abilita a ricoprire funzioni tecniche con responsabilità specifiche, come ad esempio quella di capo muratore.

Il Diploma federale (esame professionale superiore, EPS), noto anche come esame di maestria, permette di acquisire conoscenze approfondite e competenze per assumere funzioni dirigenziali o di responsabilità all'interno di un'azienda.

È necessario inoltre rivedere la collocazione di alcune funzioni nelle rispettive classi salariali. L'obiettivo del Municipio è riconoscere la stessa classe di stipendio al titolo formativo conseguito. Si propone di inserire

nella classe 3 l'elettricista di montaggio e l'elettricista per reti di distribuzione in possesso di un attestato federale di capacità. In questo modo tutte le figure professionali che hanno conseguito un AFC avranno lo stesso stipendio.

Il ROD disporrà della seguente suddivisione per le funzioni delle squadre esterne:

Classe ROD	Funzione squadra esterna	Livello di formazione richiesta
Classe 1	Operaio generico	Nessuna formazione
Classe 2	Operaio qualificato II	CFP
Classe 3	Operaio qualificato I, Installatore elettricista, Elettricista di montaggio, Elettricista per reti di distribuzione	AFC
Classe 4	Operaio specialista	APF o EPS

Nella classe 4 è collocata anche la funzione di caposquadra. Il Municipio ritiene che nella stessa classe di stipendio possano essere inseriti dipendenti con responsabilità gestionale e di conduzione e dipendenti con responsabilità specialistiche, anche se tra di loro sussiste un rapporto di subordinazione.

– Operatore giovani II (classe 5)

L'inserimento nel ROD della figura dell'Operatore giovani II in classe 5 è previsto in conformità con la LORD per prevedere nello spazio giovani una figura di animatore responsabile (classe 6) e una figura di animatore senza responsabilità gestionali (classe 5).

Le modifiche proposte sono messe in evidenza in neretto:

Modifica Art. 25 cpv. 1 Classifica delle funzioni	
Classe	Funzione
2	Aiuto cuoco, Operaio qualificato II, Agente in formazione, Impiegato II,
3	Operatore OSA, Cuoco, Custode, Operaio qualificato I, Installatore elettricista, Disegnatore, Aiuto curatore, Impiegato I, Elettricista di montaggio, Elettricista per reti di distribuzione
4	Capo squadra, Funzionario, Addetto culturale, Agente, Tecnico disegnatore, Operaio specialista
5	Curatore museo, Capo settore, Appuntato, Caporale, Operatore giovani II

5. Modifica dell'art. 43 cpv. 3

Il Municipio propone di aumentare da 20 a 40 ore il saldo di ore straordinarie riportabili l'anno successivo rispetto al periodo in cui sono state maturate.

La misura proposta consentirebbe ai dipendenti delle squadre esterne, soggetti a un orario di lavoro fisso, di utilizzare il proprio saldo ore in modo più flessibile, senza l'obbligo di consumarlo entro l'anno di maturazione.

L'aumento del monte ore riportabile all'anno successivo permetterebbe ai collaboratori di recuperare le ore accumulate nel momento più opportuno per loro, favorendo una migliore conciliazione tra vita privata e professionale, piuttosto che costringerli a utilizzarle entro termini prefissati per evitare la loro decadenza.

La modifica proposta è messa in evidenza in neretto:

Attuale Art. 43 cpv. 3 Lavoro straordinario e fuori orario	Proposto in adozione Art. 43 cpv. 3 Lavoro straordinario e fuori orario
<p>[...]</p> <p>3. Il recupero delle ore straordinarie deve avvenire trimestralmente, al massimo entro il mese di marzo dell'anno successivo. Trascorso tale termine il diritto al recupero delle ore straordinarie si estingue fatta eccezione per un monte ore di 20 che può essere riportato. Il dipendente deve in ogni caso pianificare il recupero delle ore straordinarie per tempo e nel rispetto delle esigenze di servizio.</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>3. Il recupero delle ore straordinarie deve avvenire trimestralmente, al massimo entro il mese di marzo dell'anno successivo. Trascorso tale termine il diritto al recupero delle ore straordinarie si estingue fatta eccezione per un monte ore di 40 che può essere riportato. Il dipendente deve in ogni caso pianificare il recupero delle ore straordinarie per tempo e nel rispetto delle esigenze di servizio.</p> <p>[...]</p>

6. Disegno delle risoluzioni

Il Municipio e la Cancelleria comunale sono a disposizione per ogni completamento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione.

Nel mentre vi proponiamo, Signora Presidente e Signore e Signori Consiglieri comunali, di

r i s o l v e r e:

- 1. Sono approvate le modifiche agli articoli 25 cpv. 1, 43 cpv. 3 e 50 cpv. 1 lett. k del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Stabio;**
- 2. È approvata l'introduzione del nuovo cpv. 1^{bis} all'articolo 51 e del nuovo articolo 51a nel Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Stabio;**
- 3. Le modifiche degli articoli del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Stabio indicate ai punti 1 e 2 entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.**

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti